

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9a capoversi 3 e 6, 9b capoverso 4 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (Lferr),

Art. 11b, rubrica

Chiusura di tratte a causa di lavori di costruzione

Art. 14 Perturbazioni dell'esercizio

¹ In caso di perturbazioni dell'esercizio, il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di impartire istruzioni agli utenti della rete. Questi ultimi e il gestore dell'infrastruttura, per ovviare alle perturbazioni e per garantire il trasporto pubblico, sono tenuti a informarsi e prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e materiale.

² Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più giorni, il gestore dell'infrastruttura definisce le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo (orario d'emergenza) d'intesa con le imprese di trasporto ferroviario interessate. Pubblica l'orario d'emergenza con le modalità adeguate.

³ L'orario d'emergenza assicura il miglior grado di utilizzo possibile della capacità disponibile. Esso garantisce le coincidenze previste nell'ambito del trasporto di viaggiatori.

⁴ Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più di trenta giorni, il gestore dell'infrastruttura determina la quota di traffico merci detenuta dalle diverse imprese di trasporto ferroviario sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa. Attribuisce le tracce sulla tratta alternativa a ogni impresa di trasporto ferroviario in funzione della rispettiva quota di traffico detenuta

¹ RS 742.122

² RS 742.101

sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite al traffico viaggiatori e al traffico merci se ciò serve ad assicurare il miglior grado di utilizzo possibile della capacità.

⁵ Se la tratta alternativa attraversa le reti di più gestori dell'infrastruttura, questi istituiscono uno stato maggiore d'emergenza comune che assolve i compiti di cui ai capoversi 2-4.

Art. 19b cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se la domanda non è inoltrata entro il termine stabilito, il diritto al buono insonorizzazione decade.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova